COMUNE DI FLERO **PROVINCIA DI BRESCIA**

* * * * * * * * * *

R E G O L A M E N T O D E L L E

C O M M I S S I O N I C O M U N A L I

* * * * * * * * * *

ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 24.07.1995

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO AL N. 201

DAL 26.07.1995 AL 09.08.1995

TRASMESSO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO IL 28.07.1995

DIVENUTO ESECUTIVOAI SENSI DI LEGGE IL 01.09.1995

ART. 1
Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento delle commissioni consiliari che il Consiglio Comunale deciderà di istituire in esecuzione dell'art. 31 comma 4^ della Legge 142/08.06.1990 e dell'art. 28 dello Statuto.

2. Il Consiglio Comunale determinerà, in sede di istituzione delle commissioni consiliari, la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione nonché la partecipazione numerica di ogni gruppo consiliare.

3. Le commissioni sono presiedute dal Sindaco e durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

4. Ogni gruppo esprime, nelle commissioni, tanti voti quanti sono i suoi consiglieri. Ogni consigliere esprime i voti attribuiti dal Consiglio in sede di determinazione della consistenza numerica di ciascuna commissione.

Art. 2
Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'art. 1. Il Consiglio Comunale nomina i componenti della commissione con votazione palese nell'adunanza di cui all'art. 1 comma 2 o in quella immediatamente successiva.

2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

ART. 3
Presidenza

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni di Presidenza al Vicesindaco o altro Assessore.

2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione alla prima seduta.

ART. 4
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti la commissione, almeno 3 giorni liberi prima dell'adunanza ed almeno 24 ore prima in casi d'urgenza.

3. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno è pubblicato 3 giorni prima dell'adunanza, all'albo pretorio.

4. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso è pubblicato all'albo pretorio almeno 24 ore prima dell'adunanza.

5. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

ART. 5
Funzionamento - Decisioni

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può essere sostituito, previo avviso al Presidente, da altro consigliere su indicazione del proprio capogruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente art. 1, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti il Consiglio Comunale.

3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

ART. 6
Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco o gli Assessori nel caso in cui non facciano parte delle commissioni, possono essere invitati a prendere parte alle sedute delle commissioni e possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 7
Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della commissione è un dipendente designato dal Segretario Comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente, dai commissari e dal Segretario.

ART. 8
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione - parere.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 20, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 9
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 10
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata determinazione, non venga diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.